

Tabelle relative al Capitolo 10 – **I RACCORDI INTERISTITUZIONALI** (di Marco Benvenuti e Stefania Parisi) del **TRATTATO SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL** (a cura di Marcello Cecchetti e Simone Pajno), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2025.

(a cura di Stefania Parisi)

TABELLA 1. (richiamata nel paragrafo 1.2.1.2.2.)

C) Altre ipotesi di parere

Pareri richiesti ad altri organi	Richiedente	Statuto/Norma di attuazione/legge ordinaria statale	Competenza coinvolta
parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello (ossia delle commissioni di revisione cinematografica per i film in lingua tedesca)	vicecommissario del Governo in Bolzano, per delega del Ministro per il turismo e lo spettacolo	L. 11 marzo 1972, n. 118 <i>Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine</i> Art. 3 Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all'articolo 1, valido nell'ambito della provincia di Bolzano, è rilasciato con decreto del vicecommissario del Governo in Bolzano, per delega del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello indicate nello stesso articolo	beni e attività culturali potestà primaria prov. - art. 8, n. 4 St. speciale (ma possibile il temperamento da parte di norme statali come norme fondamentali di riforma economico-sociale in base all'art. 117, comma 2, lett. s, dal momento che la Corte ha affermato che in questa competenza rientra la materia relativa agli spettacoli (sent. 205/2005).
consiglio superiore delle antichità e belle arti ovvero consiglio superiore delle accademie e biblioteche	le province di Trento e di Bolzano	D.P.R. 1* novembre 1973, n. 690 <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare</i> Art. 5 I. Fino a quando non avranno provveduto ad istituire propri organi consultivi, le province di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del precedente art. 1 devono sentire il consiglio superiore delle antichità e belle arti ovvero il consiglio superiore delle accademie e biblioteche, ogni qualvolta il loro parere sia richiesto dalle leggi dello Stato. II. Ai detti organi le province possono	beni e attività culturali

		rivolgersi altresì per un parere ogni qualvolta lo ritengano opportuno e quando sia previsto dalle leggi provinciali	
apposita commissione composta dal Presidente della provincia o suo delegato che la presiede, da ulteriori due rappresentanti della provincia interessata, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.	provincia interessata	D.P.R. 1° novembre 1973, n. 690; Art. 6 (Come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1998, n. 506) Art. 6 Tra le attribuzioni spettanti alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 sono altresì comprese, quando si tratti di beni mobili o immobili ubicati nei rispettivi territori, le funzioni attribuite ad organi dello Stato dalla vigente normativa, concernenti la cessione di beni culturali ai fini del pagamento totale o parziale delle imposte di successione e delle imposte dirette e indirette, degli interessi e delle sanzioni amministrative. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti dalla provincia interessata previo parere, ai fini della determinazione del valore, di apposita commissione (...)	patrimonio storico, artistico e popolare potestà primaria prov. - art. 8, n. 3 St. spec.
consiglio superiore delle accademie e biblioteche o il consiglio superiore delle antichità e belle arti	Province interessate	D.P.R. 1° novembre 1973, n. 691 <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive</i> Art. 6 Fino a quando non avranno provveduto ad istituire propri organi consultivi, le province di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle	usi e costumi locali, attività artistiche e culturali potestà primaria prov. - art. 8, n. 4 dello statuto

		attribuzioni loro spettanti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, devono sentire rispettivamente il consiglio superiore delle accademie e biblioteche o il consiglio superiore delle antichità e belle arti ogniqualvolta il parere di questi ultimi sia richiesto dalle leggi dello Stato. Ai detti organi le province possono rivolgersi altresì per un parere ogniqualvolta lo ritengano opportuno o quando sia previsto dalle leggi provinciali.	
Osservatorio faunistico provinciale	Provincia	D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste</i> Art. 1. co. IV (come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, dall'art. 1 del d.lgs. 11 dicembre 2016, n. 239 e dall'art. 1 del d.lgs. 11 dicembre 2016, n. 240) La legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale	Caccia e pesca potestà primaria prov. - art. 8, n. 15 dello statuto
consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste	Province	D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste</i> Art. 11 (...) Le province possono chiedere che il consiglio	Agricoltura e foreste Potestà primaria prov. – art. 8, n. 21 st. spec.

		superiore dell'agricoltura e delle foreste esprima il suo parere su singole questioni di rilevante interesse provinciale. In tali casi, alle riunioni del consiglio superiore interviene un rappresentante della provincia interessata, designato di volta in volta dalla giunta provinciale.	
consiglio di amministrazione dei ruoli locali	commissario del Governo	D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 <i>Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego</i> Art. 13 (come modificato dall'art. 3 del d.p.r. 31 luglio 1978, n. 571, dall'art. 10 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327 e dall'art. 9 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354) Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dei ruoli locali e previo assenso del comitato di cui al quarto comma, nonché delle amministrazioni interessate e con il consenso dell'interessato, il commissario del Governo ha altresì facoltà di disporre, fatte salve le norme sulla mobilità, il passaggio di ruolo, anche da una amministrazione all'altra, di impiegati appartenenti ai ruoli locali, assicurando il rispetto della proporzionale sulla globalità dei ruoli stessi. Tali provvedimenti possono essere limitati anche ad una sola persona e non comportano variazioni agli organici delle amministrazioni interessate	ordinamento degli uffici e del personale potestà primaria prov.- art. 8, n. 1 St. spec.
consiglio di amministrazione dei ruoli locali	commissario del Governo	D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 <i>Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in</i>	ordinamento degli uffici e del personale potestà primaria prov. - art. 8, n. 1 St. spec.

		<i>materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego</i> Art. 15 (Il secondo comma è stato modificato dall'art. 10 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354) I. Il personale dei ruoli locali può essere destinato a prestare temporaneamente servizio fuori della provincia di Bolzano, solo per gravi e motivate esigenze di servizio o per addestramento non attuabile in provincia di Bolzano, con provvedimento del commissario del Governo in Bolzano su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22. (...) III Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale di cui al primo comma dell'art. 9 appartenente ai gruppi linguistici tedesco e ladino. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui - 154 - all'art. 22 che lo esprime avendo riguardo alle esigenze del buon andamento del servizio statale nella provincia di Bolzano.	
consiglio di amministrazione dei ruoli locali	Amministrazione che ha bandito posti a concorso	D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 <i>Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego</i> Art. 16 Ai fini dell'osservanza delle norme di cui al precedente	ordinamento degli uffici e del personale potestà primaria prov.- art. 8, n. 1 St. spec.

		comma, le relative assunzioni sono disposte previo parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.	
comitato di tre membri del Consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso	Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano	D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 <i>Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego</i> Art. 32 quinquies (Articolo aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 23 maggio 2001, n. 272) Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano conferisce gli incarichi dirigenziali d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti il comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalità e bilinguismo, nonché l'ufficio del ruolo unico dei dirigenti, che fornirà tutti gli elementi utili alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. L'intesa ed i pareri devono essere espressi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta.	ordinamento degli uffici e del personale potestà primaria prov.- art. 8, n. 1 St. spec.
consiglio scolastico provinciale	Provincia	D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 <i>Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano</i> Art. 7 (...) (il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434) Il Nelle predette scuole secondarie le discipline da	assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa potestà primaria prov. - art. 8, n. 27 St. spec. istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) potestà concorrente-art. 9, n.2

		impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla Provincia, previo parere del consiglio scolastico.	
Corte dei conti	Regione o Province interessate	D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto</i> Art. 6 (come risultante dalle modifiche con l'art. 4 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212, modificato dall'art. 1 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166 e dall'art. 1 del d.lgs. 3 marzo 2016, n. 43comma) 3 ter. La Regione e le province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Su quest'articolo si è pronunciata la Corte costituzionale con sent. 60/2013, affermando che dall'art. 79 dello statuto speciale non discende che il controllo sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte di enti locali e aziende sanitarie spetti solo alle province autonome. Difatti, il controllo della Corte dei conti sulla legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria si pone su un	concorso di regione e province agli obiettivi di perequazione, solidarietà e finanza pubblica collegamento con l'art. 79 St. spec.

		piano distinto e incide anche sulle autonomie speciali, cui si applicano i principi di coordinamento della finanza pubblica.	
comitato per le candidature	Provincia	D.lgs. 18 luglio 2011, n. 142 <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi</i> Art. 5, comma 2, lett. a) n. 5 (...) L'ODA ed il suo presidente sono nominati dalla Provincia, previo parere vincolante del comitato per le candidature. L'ODA ed il suo presidente sono nominati dalla Provincia, previo parere vincolante del comitato per le candidature. Lo statuto prevede, tra l'altro, i requisiti per la candidatura, le eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica, le modalità e le procedure di presentazione e di esame delle stesse, di formulazione del parere e i relativi termini. Lo statuto medesimo può prevedere altresì che fino a tre componenti, in possesso dei requisiti previsti e sui quali vi sia il parere favorevole del comitato predetto, possano essere scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle strutture accademiche indicate dallo statuto medesimo, individuandoli anche tra i laureati presso l'Università degli studi di Trento non appartenenti al corpo docente dell'Università medesima	Funzioni in materia di Università delegate alla Provincia con l'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (sono esercitate dalla Provincia in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di università, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino - Alto Adige, dal d.lgs. 142/2011 nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali)

Commissione di vigilanza sui fondi pensione	Non è specificato ma verosimilmente si tratta della Regione (cui si rivolge l'art. 1 bis)	D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 <i>Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali</i> Art. 1 bis (Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 12 aprile 2001, n. 221) (...) Saranno individuate, sentita la commissione di vigilanza sui fondi pensione, le modalità tramite le quali i fondi pensione non regionali possono avvalersi, a favore dei propri iscritti residenti in regione, dei servizi previsti dalla normativa regionale.	Previdenza Potestà integrativa della regione - art. 6 St. spec.
---	---	---	---

TABELLA 2. (richiamata nei parr. 1.2.2.2. e 1.2.2.2.2.)*Quadro sinottico delle intese di parte speciale*

Intesa	Soggetti coinvolti per la parte Statale	Soggetti coinvolti per la parte regionale o provinciale	Fonte di provenienza: Statuto o Norma di attuazione/ giurisprudenza costituzionale/legge statale	Competenza coinvolta
Intesa forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)	Le province, congiuntamente o disgiuntamente: l'organo interessato non è individuato espressamente.	Statuto, art. 13, co. 7.	Concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (art. 13 Statuto).
Intesa forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Lo Stato. Il soggetto costituzionale o l'amministrazione competente non è individuato/a espressamente.	La provincia: l'organo interessato non è individuato espressamente.	Statuto, art. 14, co. 2.	Coordinamento per le opere idrauliche di competenza provinciale e statale.
Intesa forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Rappresentanti dello Stato. L'organo o il soggetto costituzionale chiamato alla loro designazione non è individuato espressamente.	Rappresentanti della provincia. L'organo o il soggetto statuario chiamato alla loro designazione non è individuato espressamente.	Statuto, art. 14, co. 3.	Utilizzazione delle acque pubbliche di rispettiva competenza tra Stato e provincia.
Intesa forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Lo Stato: l'organo costituzionale o l'amministrazione competente non è individuato/a espressamente.	La provincia: l'organo competente non è individuato espressamente.	Statuto, art. 15, co. 1. Sul punto, si v. C. cost., sent. n. 427 del 1992, ma anche della stessa Corte la sent. n. 796 del 1988.	Utilizzazione fondi statali per lo sviluppo delle imprese operanti sul territorio provinciale.
Intesa forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Lo Stato: l'organo costituzionale o l'amministrazione competente non è individuato/a espressamente.	La provincia: l'organo competente non è individuato espressamente.	Statuto, art. 15 co. 1.	Istruzione. Utilizzazione fondi statali in materia di edilizia scolastica.
Intesa forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Ministero dell'istruzione.	Provincia di Bolzano. L'organo interessato non è espressamente individuato.	Statuto, art. 19, co. 7.	Istruzione.
Intesa forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Ministero dell'economia e delle finanze.	La provincia interessata: l'organo competente non è individuato espressamente.	Statuto, art. 79, co. 1, lett. c),	Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica.
Intesa forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Ministero dell'economia e delle finanze.	La provincia interessata: l'organo competente non è individuato espressamente.	Statuto, art. 79, co. 4 <i>quater</i> .	Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica. Rispetto del principio di equilibrio di bilancio.

Intesa forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; altre autorità statali, non espressamente individuate.	La provincia interessata: l'organo competente non è individuato espressamente,	C. Cost., Sent. 482/1991.	Miniere; tutela del paesaggio; apicoltura e parchi; lavori pubblici di interesse provinciale.
Intesa forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Amministrazioni statali competenti, non specificate espressamente.	La regione o provincia interessata: l'organo competente non è espressamente individuato.	DPR 20 gennaio 1973, n. 115, <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente assistenza ed edilizia scolastica</i> Art. 8, co. 2 I beni di cui al comma precedente saranno individuati mediante elenchi descrittivi che saranno formati d'intesa tra le competenti Amministrazioni statali e la provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.	Assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno competenza legislativa; edilizia scolastica; principio di integrale finanziamento.
L'art. 1, co. 2 individua come termine per la stipulazione dell'intesa il 31 dicembre 1999. Tuttavia, non erano previste sanzioni per il mancato rispetto del termine.	Amministrazioni statali competenti, non specificate espressamente.	La provincia interessata: l'organo competente non è individuato espressamente.	D. LGS. 11 novembre 1999, n. 463, <i>Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica</i> Art. 1 co. 2 I beni trasferiti alle province autonome di Trento e di Bolzano per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro il 31 dicembre 1999.	Cave e torbiere; principio di integrale finanziamento.
Intesa di carattere forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Ministero per le partecipazioni statali – Comitato interministeriale per la programmazione economica.	La provincia interessata: l'organo competente non è individuato espressamente.	Legge 11 marzo 1972, n. 118, <i>Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine</i> Art. 20 In provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipazioni statali subordinerà l'attuazione di nuove iniziative industriali	Ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto.

			di imprese a partecipazione statale alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia. Nella stessa provincia, salvo il rispetto dei trattati internazionali, nuove iniziative industriali di capitale interamente o prevalentemente estero sono soggette alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.	
Intesa di carattere forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Ministro che esercita la vigilanza sull'ente (non espressamente individuato), di concerto con il Ministro per il tesoro.	La provincia interessata: l'organo competente non è individuato espressamente.	DPR 1° novembre 1973, n. 687, <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente assistenza ed edilizia scolastica</i> Art. 3, co. 2 Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti e relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.	Assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno competenza legislativa; edilizia scolastica; principio di integrale finanziamento.
La natura dell'intesa non è specificata, al co. 3 è previsto il termine entro il quale deve intervenire senza tuttavia indicare sanzioni al mancato raggiungimento	Ministro che esercita la vigilanza sull'ente (non espressamente individuato), di concerto con il Ministro per il tesoro.	La provincia interessata: l'organo competente non è individuato espressamente.	DPR 1° novembre 1973, n. 689 <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale</i> Art. 4, co. 2 e co. 3 Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di	Addestramento e formazione professionale; principio di integrale finanziamento.

			Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.	
Intesa di carattere forte: non è prevista una scadenza per il suo raggiungimento e quindi non sono previste sanzioni di sorta.	RAI	La Provincia di Bolzano: l'organo competente non è espressamente individuato.	DPR 1° novembre 1973, n. 691, <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive</i> Art. 9 co. 5 Il coordinatore responsabile dei programmi in lingua tedesca, previsti dall'art. 8 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è nominato dalla RAI d'intesa con la provincia, e, d'intesa tra i due enti, può essere revocato.	Nomina e revoca del coordinatore responsabile dei programmi in lingua tedesca.
Intesa di carattere forte: non sono previste scadenze, né	Il Ministro per il tesoro, di concerto	La provincia interessata: l'organo competente non è	DPR 22 marzo 1974, n. 278, <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la</i>	La definizione della misura e modalità di

sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	con il Ministro competente	individuato espressamente.	<i>regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere</i> Art. 8 Le province di Trento e di Bolzano, in relazione alle esigenze derivanti dalle attribuzioni da esse esercitate ai sensi del presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle province. Lo Stato sarà rimborsato per le spese sostenute per le province. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la provincia interessata.	rimborso delle spese sostenute dallo Stato per esigenze derivanti dalle attribuzioni esercitate ai sensi del decreto. Denominazione alternativa: regolazione dei rapporti finanziari Stato/province autonome.
Intesa di carattere forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Amministrazione statale competente (non espressamente individuata) con la Regione Lombardia	La provincia interessata: l'organo competente non è individuato espressamente.	DPR 22 marzo 1974, n. 279, <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste</i> Art. 3, co. 7 e co. 8 Gli oneri, relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, compresi quelli per il funzionamento del comitato di coordinamento e di indirizzo, sono assunti in capo alle province autonome. I predetti oneri, a richiesta delle province o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra le province e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato per i parchi nazionali. Gli oneri sono assunti dalle province, nel	Nell'ambito della protezione dei parchi, la ripartizione degli oneri relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio.

			limite di euro 5.492.000,00, corrispondente agli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per gli effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 8. L'onere di cui al comma 7 è ripartito tra le province autonome secondo criteri definiti mediante apposita intesa. Con specifico accordo tra le province autonome, la Regione Lombardia e le amministrazioni statali competenti sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia. Ogni ulteriore spesa, rispetto all'onere di cui al comma 7, è assunta dalle province autonome nonché dalla Regione Lombardia, per la rispettiva parte di territorio, senza che ne possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.	
Intesa debole, non è obbligatoria.	Il Ministro dei lavori pubblici	Il presidente della giunta provinciale.	Il DPR 22 marzo 1974, n. 381 <i>Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche.</i> Art. 6 (Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463), co. 4 I disciplinari delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adeguati alle previsioni del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Nelle more del	Disciplina transitoria piano generale per l'utilizzo delle acque pubbliche.

			predetto adeguamento, i concessionari sono comunque tenuti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al rilascio delle portate di rispetto nella misura minima pari a due litri al secondo per ogni chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alle singole opere di presa, anche in funzione sperimentale per la ridefinizione dei disciplinari di concessione. Fino all'adeguamento del piano generale per l'utilizzo delle acque pubbliche la portata di rispetto nella misura minima predetta può essere modificata d'intesa tra il presidente della giunta provinciale e il Ministro dei lavori pubblici. Anche in tali casi si applica quanto disposto dal comma 3.	
Intesa di carattere forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Ministro dei lavori pubblici	Presidente della provincia interessata	Il DPR 22 marzo 1974, n. 381 Art. 7 (così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463) (...) 2. Le province predispongono piani pluriennali concernenti la gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli investimenti per la realizzazione di nuove opere idrauliche di prima e seconda categoria. Tali piani sono predisposti secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e il presidente della provincia interessata. Tali piani valgono anche quale piano annuale di coordinamento previsto dall'articolo 14	Gestione, manutenzione e investimenti opere idrauliche

			del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Sentenza 11 giugno 2014, n. 169 «Una simile esigenza [di coordinamento e collaborazione] è, infatti, alla base della puntuale disciplina dettata dallo statuto all'art. 14 ed agli artt. 5 ed 8 del d.P.R. n. 381 del 1974 con riguardo al procedimento di adozione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, procedimento che si snoda secondo modalità di collaborazione fra Provincia autonoma e Stato specifiche e paritarie (mediante il cosiddetto comitato paritetico), ben differenti dalle forme di collaborazione delineate dalla norma impugnata, proprio in vista dell'obiettivo comune di "programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata" (art. 8 del d.P.R. n. 381 del 1974)».	
Intesa di carattere forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Commissario del Governo competente	La Giunta provinciale.	Il DPR 22 marzo 1974, n. 381 Art. 28 Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico dei lavori pubblici delle province di Trento e di Bolzano può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai fini dell'esercizio delle	Armi.

			funzioni di polizia inerenti alle attribuzioni ad essi demandate. L'anzidetto personale che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni del tipo che verrà stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la Giunta provinciale competente.	
Intesa di carattere forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	ANAS	La provincia interessata: l'organo competente non è individuato espressamente.	DPR 22 marzo 1974, n. 381 Art. 29 (così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320), co. 8 Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1° luglio 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime province subentrano, senza vincolo di solidarietà, nei rapporti giuridici, con effetto dalla medesima data. Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1° luglio 1998 in attuazione dei suddetti appalti.	Lavori pubblici.
Intesa di carattere forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Il Presidente del Consiglio dei ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente.	Giunta regionale del Trentino - Alto Adige e della Giunta provinciale di Bolzano.	DPR 26 luglio 1976, n. 752, <i>Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego</i> Art. 1 (così modificato dall'art. 1 del d.p.r. 26 gennaio 1980, n. 84, dall'art. 1 del d.p.r. 29 aprile 1982, n. 327 e dall'art. 22 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354) La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle	Pubblico impiego

			esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano. Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia. Lo stesso requisito è richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i presidenti della Giunta regionale del Trentino - Alto Adige e della Giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente. (...)	
--	--	--	--	--

Intesa di carattere forte: non sono previste scadenze, né sanzioni di sorta per il mancato raggiungimento.	Commissario del Governo	Presidente della Giunta provinciale, previa delibera della stessa Giunta	DPR 26 luglio 1976, n. 752, Art. 3 L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è affidato ad una o più commissioni nominate con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta. (...)	Nomina delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca
--	-------------------------	--	---	--